



Chi vende una cosa per un'altra

Aveva detto proprio così: «Stia tranquillo, sono vetri antisfondamento». In questo modo un vetraio aveva convinto il proprietario di un bar a installare nelle vetrine su strada i suoi costosi cristalli. **Grande è stata, pertanto, la sorpresa del barista la mattina in cui ha trovato il vetro abbattuto e il bar saccheggiato.** Se il ladro era uccel di bosco, però, l'artigiano poteva ben essere chiamato a rispondere delle sue false assicurazioni e, infatti, il barista gli ha fatto

causa. Il vetraio si è difeso negando, non era vero che aveva parlato di antisfondamento, si trattava di semplici vetri isolanti come risultava anche dal nome e dalla sigla riportati sull'ordinazione. Dopo alterne vicende giudiziarie, la Corte di cassazione (sentenza n. 23.825/2010) ha accolto le ragioni del barista. Quanto al nome e alla sigla, agli occhi di persona non esperta del settore, non erano significativi. C'erano, viceversa, alcuni testimoni che avevano assistito alla conversazione fra il vetraio e il suo cliente e avevano sentito le assicurazioni del primo. Accertato lo svolgimento dei fatti, i supremi giudici hanno chiarito che la vendita di un vetro isolante invece che di un vetro antisfondamento deve essere considerata come vendita di *aliud pro alio* (di una cosa invece di un'altra), formula latina con cui si indica il caso in cui la merce fornita è completamente diversa da quella promessa. Il vetraio è stato condannato a risarcire i danni.

CLAUDIA BALZARINI

SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE: «IL REATO SUSSISTE NON SOLO QUANDO LA COSA CONSEGNATA È COMPLETAMENTE DIFFORME DA QUELLA CONTRATTATA, MA

ANCHE QUANDO È PRIVA DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI NECESSARIE A SODDISFARE I BISOGNI DELL'ACQUIRENTE, O ABBAIA DIFETTI CHE LA RENDANO INSERVIBILE».